

IRAP

codice	valore	regime e soggetti interessati	norme di riferimento	progressivo nota
1	4,97%	Maggiorazione dello 1,07% dell'aliquota ordinaria del 3,9%	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97 Decreto Pres. Giunta Reg. 28/08/09 n.2 Art. 33, L.R. 12/06/09 n. 19	In base all'art. 33 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 al fine di assicurare,secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 30 la copertura di quota parte del disavanzo di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2008, cosi' come determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale in qualita' di Commissario adacta ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'aliquota ordinaria del 3,9% e quelle di cui all'art. 16, co. 1-bis del D. Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 percento) sono incrementate dello 0,92%, equivalente alla misura massima consentita prevista per le regioni in condizioni di deficit finanziario di cui all'art. 1, co. 174 della L. n. 311/2004, nonchè dello 0,15% previsto dall'art.2 comma 86 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro del disavanzo sanitario. Le aliquote riportate sono gia' comprensive delle maggiorazioni.
2	5,27%	Maggiorazione di aliquota per i soggetti che esercitano attivita' di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97 Decreto Pres. Giunta Reg. 28/08/09 n.2 Art. 33, L.R. 12/06/09 n. 19	In base all'art. 33 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 al fine di assicurare,secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 30 la copertura di quota parte del disavanzo di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2008, cosi' come determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale in qualita' di Commissario adacta ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'aliquota ordinaria del 3,9% e quelle di cui all'art. 16, co. 1-bis del D. Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 percento) sono incrementate dello 0,92%, equivalente alla misura massima consentita prevista per le regioni in condizioni di deficit finanziario di cui all'art. 1, co. 174 della L. n. 311/2004. Le aliquote riportate sono gia' comprensive della maggiorazione.
3	5,72%	Maggiorazione di aliquota per banche ed altri enti e societa' finziari di cui all'art. 6 delD. Lgs. n. 446/97	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97 Decreto Pres. Giunta Reg. 28/08/09 n.2 Art. 33, L.R. 12/06/09 n. 19	In base all'art. 33 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 al fine di assicurare,secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 30 la copertura di quota parte del disavanzo di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2008, cosi' come determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale in qualita' di Commissario adacta ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'aliquota ordinaria del 3,9% e quelle di cui all'art. 16, co. 1-bis del D. Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 percento) sono incrementate dello 0,92%, equivalente alla misura massima consentita prevista per le regioni in condizioni di deficit finanziario di cui all'art. 1, co. 174 della L. n. 311/2004. Le aliquote riportate sono gia' comprensive della maggiorazione.
4	6,97%	Maggiorazione di aliquota per le imprese di assicurazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 446/97	Art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 446/97 Decreto Pres. Giunta Reg. 28/08/09 n.2 Art. 33, L.R. 12/06/09 n. 19	In base all'art. 33 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 al fine di assicurare,secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 30 la copertura di quota parte del disavanzo di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2008, cosi' come determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale in qualita' di Commissario adacta ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'aliquota ordinaria del 3,9% e quelle di cui all'art. 16, co. 1-bis del D. Lgs. n. 446 del 1997 (4,20, 4,65 e 5,90 percento) sono incrementate dello 0,92%, equivalente alla misura massima consentita prevista per le regioni in condizioni di deficit finanziario di cui all'art. 1, co. 174 della L. n. 311/2004. Le aliquote riportate sono gia' comprensive della maggiorazione.
5	8,65%	Aliquota amministrazioni ed enti pubblici	Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 446/97	